

# **COMUNE DI GUSSOLA**

**Provincia di Cremona**



# **REGOLAMENTO**

## **PER LO SVOLGIMENTO DEI**

## **REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 18/10/2013**

**IL SINDACO**  
**Rag. MARINO CHIESA**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa CAROLINA CAPPELLI**

---

## INDICE

Art. 1 – Oggetto .....	pag. 3
Art. 2 – Promotori del referendum .....	pag. 3
Art. 3 – Oggetto del referendum .....	pag. 3
Art. 4 – Caratteristiche del quesito referendario .....	pag. 3
Art. 5 – Limitazioni .....	pag. 3
Art. 6 – Soggetti legittimati alla proposta di referendum: Consiglio comunale e Comitato Promotore del referendum ad iniziativa popolare .....	pag. 4
Art. 7 – Presentazione della proposta di referendum ad iniziativa popolare ....	pag. 4
Art. 8 – Commissione per i referendum – modalità di funzionamento .....	pag. 5
Art. 9 – Parere di ammissibilità .....	pag. 5
Art. 10 – Firme dei sottoscrittori - caratteristiche dei moduli .....	pag. 6
Art. 11 – Autenticazione delle firme .....	pag. 7
Art. 12 - Accertamento dei requisiti .....	pag. 7
Art. 13 – Indizione del referendum .....	pag. 7
Art. 14 - Data di svolgimento del referendum .....	pag. 8
Art. 15 – Pubblicizzazione del referendum .....	pag. 8
Art. 16 – Attività e spazi di propaganda .....	pag. 8
Art. 17 – Partecipanti al referendum .....	pag. 9
Art. 18 – Quorum necessario per la validità del referendum .....	pag. 9
Art. 19 - Disciplina delle votazioni e insediamento dei seggi .....	pag. 9
Art. 20 - Seggi referendari .....	pag. 10
Art. 20 - Il Responsabile referendario .....	pag. 11
Art. 21 - Operazioni di scrutinio .....	pag. 11
Art. 22 - Verifica dei risultati .....	pag. 11
Art. 23 - Rinvio .....	pag. 12
Art. 24 – Entrata in vigore, abrogazioni .....	pag. 12

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta agli Enti locali, disciplina, per quanto non regolamentato dall'articolo 16 dello Statuto comunale, le modalità di svolgimento dei referendum consultivi comunali, che l'Amministrazione comunale indice per consentire ai cittadini di manifestare i propri intendimenti in merito a tematiche di rilevante interesse per il Comune e di competenza dell'Amministrazione stessa.

## **Art. 2 – Promotori del referendum**

1. Il referendum consultivo può essere promosso dai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 16, commi da 3 a 7, dello Statuto comunale.

## **Art. 3 – Oggetto del referendum**

1. Il referendum consultivo può riguardare le materie stabilite dal comma 1 dell'articolo 16 dello Statuto comunale, con le eccezioni previste al comma 2 del medesimo articolo 16.

## **Art. 4 – Caratteristiche del quesito referendario**

1. La consultazione referendaria consiste in una proposta di adozione, modifica o revoca di una specifica decisione amministrativa, al fine di cambiare la situazione vigente all'atto della presentazione della proposta medesima.

2. Il relativo quesito deve essere formulato in modo breve e chiaro, tale da non provocare, nei votanti, dubbi circa l'espressione del loro voto.

3. La formulazione del quesito, inoltre, deve essere tale da non condizionare e/o indirizzare l'espressione del voto degli elettori, bensì tendente a determinarne l'univoca volontà.

## **Art. 5 – Limitazioni**

1. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti.

2. Qualora siano state depositate richieste referendarie in numero superiore a tre, la tornata referendaria viene indetta relativamente alle prime tre richieste dichiarate ammissibili dalla Commissione per il referendum, rinviando le ulteriori istanze alla tornata successiva, con diritto di priorità sulle eventuali sopravvenienti richieste.

## **Art. 6 – Soggetti legittimati alla proposta di referendum: Consiglio comunale e Comitato Promotore del referendum ad iniziativa popolare**

1. Qualora sia il Consiglio comunale a proporre il referendum, ai sensi dei commi 3, lett. a), 4, 5 e 6, dell'articolo 16 dello Statuto, nella relativa deliberazione viene stabilito il testo del quesito da sottoporre a consultazione e vengono stanziati i fondi necessari per l'organizzazione del referendum. La deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, viene trasmessa al Sindaco affinché egli provveda all'indizione del referendum e a tutti gli atti conseguenti.

2. Qualora il referendum consultivo sia frutto del diritto d'iniziativa popolare, i cittadini promotori costituiscono, con la sottoscrizione autenticata nelle forme di legge di almeno cento elettori del Comune, un Comitato promotore composto da cinque di essi, di cui uno è chiamato a svolgere le funzioni di Coordinatore, esercitandone la rappresentanza.

3. Le firme di cui al comma precedente sono raccolte su appositi moduli, stampati a cura del Comitato promotore, in conformità dell'allegato "A" del presente Regolamento.

## **Art. 7 – Presentazione della proposta di referendum ad iniziativa popolare**

1. Il Comitato promotore indirizza, in forma scritta, al Sindaco la proposta di quesito da sottoporre alla consultazione popolare, allegando le firme dei sottoscrittori previste al comma 2 del precedente articolo 6, ed una breve relazione nella quale viene illustrato il tema oggetto della richiesta di consultazione e le finalità della medesima.

2. Ai fini della più corretta formulazione della proposta referendaria, l'Amministrazione comunale garantisce ai cittadini promotori, secondo le norme sul diritto di accesso, la consultazione degli atti relativi all'argomento che si intende sottoporre al voto degli elettori.

3. La proposta deve essere presentata personalmente al Segretario comunale che provvederà a protocollare l'originale per il Sindaco e la copia da restituire al Comitato promotore. Il protocollo deve contenere, oltre al numero progressivo e la data, anche l'ora di consegna della proposta.

4. Il Segretario comunale, entro le successive quarantotto ore, anche tramite proprio delegato, provvede ad inoltrare la proposta al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, ai Capigruppo consiliari ed all'Ufficio Elettorale, per i conseguenti adempimenti previsti e regolati ai commi 8 e seguenti dell'articolo 16 dello Statuto comunale.

5. Entro dieci giorni dalla presentazione della proposta referendaria, l'Ufficio elettorale accerta il possesso dei requisiti previsti da parte dei sottoscrittori della richiesta.

## **Art. 8 – Commissione per i referendum – modalità di funzionamento**

1. E' istituita la Commissione per i referendum di cui al comma 5 dell'articolo 16 dello Statuto comunale. La Commissione è costituita dal Segretario comunale dell'Ente, che ne è membro di diritto e da due Funzionario della Prefettura competente per territorio.

2. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione di uno dei componenti la Commissione, ciò dovrà effettuarsi entro dieci giorni dalla data in cui è sorta l'esigenza.

3. All'atto del suo insediamento, la Commissione provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Di ogni seduta sarà redatto apposito verbale.

4. Le riunioni della Commissione non sono aperte al pubblico. Esse sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Alla Commissione compete il controllo diretto di tutte le fasi del procedimento referendario, compresa la propaganda elettorale.

6. Alla Commissione dovranno essere messi a disposizione, anche temporaneamente, locali, attrezzature e personale necessari allo svolgimento del suo compito, compreso quello di segreteria. Tutti gli uffici comunali devono assicurare la piena collaborazione alla Commissione.

## **Art. 9 – Parere di ammissibilità**

1. La Commissione per i referendum, ai sensi del comma 5 e del comma 9 dell'articolo 16 dello Statuto comunale, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti, si pronuncia, udito il Comitato promotore, sull'ammissibilità del quesito, limitando il suo esame unicamente agli aspetti di legittimità e di conformità ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 dello Statuto, nonché alla piena comprensibilità del quesito stesso. Il parere della Commissione per i referendum è obbligatorio e vincolante.

2. La Commissione, ai fini dell'ammissibilità, può chiedere al Comitato promotore la riformulazione del quesito referendario e/o concordare gli eventuali adeguamenti e modifiche ritenute necessarie acquisendo, nel contempo, anche tramite audizione diretta, tutte le informazioni ed i chiarimenti dal Comitato stesso.

3. Nell'eventualità che la Commissione sia orientata ad esprimere giudizio negativo circa l'ammissibilità del quesito, prima di pronunciarsi ufficialmente, convoca il Coordinatore del Comitato promotore per acquisire ogni ulteriore elemento utile alla valutazione del caso e alla definizione del parere.

4. Il parere circa l'ammissibilità o la non ammissibilità del quesito deve essere comunicato immediatamente, con atto motivato, al Sindaco, alla Giunta comunale, al Presidente del Consiglio comunale ed ai Capigruppo consiliari per il definitivo pronunciamento sull'ammissibilità da parte dell'organo competente ai sensi, rispettivamente, del comma 6 o del comma 10 dell'articolo 16 dello Statuto. Il Sindaco provvede a notificare la decisione della Giunta comunale al Comitato promotore, entro cinque giorni dalla sua adozione.

5. Ove, successivamente alla dichiarazione di ammissibilità e prima della votazione, l'atto oggetto del referendum sia integralmente revocato o, comunque, sia integralmente divenuto inefficace o abbia esaurito i propri effetti, il Sindaco ordina la conclusione del procedimento referendario dandone comunicazione al Comitato promotore e, con pubblici manifesti, alla cittadinanza. Qualora, nella fase procedimentale precedente, intervenga la modifica dell'atto oggetto del referendum, il Sindaco richiede alla Commissione per i referendum, sentito il Comitato promotore, la valutazione circa l'idoneità della modifica a superare il quesito referendario e, ove l'atto di modifica sia valutato idoneo, egli ordina la conclusione del procedimento, in analogia con quanto stabilito in precedenza; in caso contrario, dispone la prosecuzione del procedimento e il quesito viene riformulato dalla Commissione per i referendum, sentito il Comitato promotore, in modo tale da essere concentrato sull'atto risultante dalla modifica.

6. Tutte le decisioni inerenti il giudizio della Commissione per i referendum sull'ammissibilità o meno del referendum devono essere comunicate al Sindaco, alla Giunta comunale, al Presidente del Consiglio comunale ed ai Capigruppo consiliari; notificate al Comitato promotore ed affisse all'Albo Pretorio del Comune.

#### **Art. 10 – Firme dei sottoscrittori - caratteristiche dei moduli**

1. Affinché la richiesta di referendum ad iniziativa popolare sia giudicata ammissibile, il Comitato promotore costituito dai cittadini procede alla raccolta delle firme necessarie nel numero prescritto dal comma 3, lett. b), dell'art. 16 dello Statuto comunale ed al loro deposito presso il Segretario comunale dell'Ente.

2. Le firme dei sottoscrittori devono essere in numero non inferiore ad un decimo degli aventi diritto al voto per le elezioni comunali, calcolato al 31 Dicembre dell'anno precedente.

3. Le firme sono raccolte su appositi moduli, stampati a cura del Comitato promotore, in conformità all'allegato "B" al presente Regolamento.

4. Le firme raccolte su moduli non conformi o che presentino cancellature, abrasioni o aggiunte sono nulle.

5. L'Amministrazione comunale garantirà la raccolta delle sottoscrizioni presso gli uffici comunali appositamente indicati.

### **Art. 11 – Autenticazione delle firme**

1. Le firme – accanto alle quali devono essere indicati, in modo chiaro e leggibile, il cognome, il nome, il Comune e la data di nascita del sottoscrittore – sono autenticate nelle forme previste per le elezioni degli organi comunali.

2. Le firme raccolte devono, in ogni caso, essere corredate, a cura del Comitato promotore, dai certificati di iscrizione – anche collettivi – dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Gussola.

3. A tale scopo, l'Ufficio elettorale del Comune provvede agli adempimenti di sua competenza nelle stesse forme e nei tempi previsti per le elezioni degli organi comunali.

### **Art. 12 - Accertamento dei requisiti**

1. Il Sindaco, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito delle firme presso il Segretario comunale, convoca la Commissione per i referendum che accerta la regolarità delle sottoscrizioni, nonché l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del Comune, avvalendosi dell'Ufficio elettorale.

2. La Commissione per i referendum, verificata la regolarità della documentazione presentata e richiedendo – se necessario – chiarimenti al Comitato promotore, comunica al Sindaco l'esito positivo dell'istruttoria affinché egli possa procedere all'indizione del referendum, ovvero ne dichiara l'improcedibilità per mancanza del numero richiesto di firmatari.

3. In caso di mancato raggiungimento della necessaria quantità di sottoscrittori, la proposta referendaria non potrà essere reiterata prima che siano trascorsi due anni.

### **Art. 13 – Indizione del referendum**

1. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta comunale, il Sindaco, sentita la Prefettura di competenza territoriale, indice il referendum con decreto da emanarsi almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le votazioni.

2. Nel decreto di indizione viene specificato il testo del quesito da sottoporre a votazione e la data in cui si svolgerà la consultazione; inoltre, vengono comunicati i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto e le procedure relative alla campagna elettorale.

## **Art. 14 - Data di svolgimento del referendum**

1. Il referendum si svolge in un'unica giornata di Domenica, non in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Il periodo della campagna elettorale per il referendum consultivo non può coincidere con altre operazioni di voto.

3. Dopo la pubblicazione del decreto d'indizione di elezioni politiche o amministrative o di referendum statali, regionali o provinciali, non possono essere indetti referendum comunali; quelli già programmati sono rinviati a nuova data.

4. Quando il Consiglio comunale sia sospeso dalle sue funzioni, o sia stato sciolto per uno dei motivi previsti dalla normativa vigente, ovvero venga rinnovato in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni referendarie e, nel caso di scioglimento anticipato, i referendum già indetti vengono posposti all'anno successivo.

## **Art. 15 – Pubblicizzazione del referendum**

1. Entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco informa la cittadinanza, disponendo la pubblicazione di manifesti-avviso – da esporsi all'Albo pretorio e in altri luoghi pubblici, nonché tramite affissione stradale – coi quali vengono precisati:

- il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a consultazione referendaria;
- il giorno e l'orario di votazione;
- i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto;
- le procedure relative alla propaganda elettorale;
- l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nell'apposito certificato elettorale che sarà consegnato a tutti gli elettori;
- l'avvertenza che, ai sensi del successivo articolo 18 del presente Regolamento, la proposta soggetta a referendum sarà approvata se avrà partecipato alla votazione la metà degli aventi diritto al voto più uno, e se sarà raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

## **Art. 16 – Attività e spazi di propaganda**

1. La Giunta comunale stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria, individuandoli, di norma, tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e garantendo parità di trattamento fra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato



promotore, il Sindaco, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale o presentatisi alle ultime elezioni per il Consiglio comunale o per il Parlamento nazionale.

2. La propaganda relativa al referendum è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Ogni attività di propaganda cesserà alle ore 24.00 del Venerdì antecedente la Domenica prescelta per la consultazione.

### **Art. 17 – Partecipanti al referendum**

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

2. Hanno diritto di votare per il referendum tutti coloro che, maggiorenni, risultino residenti a Gussola all'ultima revisione delle liste precedente la data della consultazione o che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno di votazione, purché non siano incorsi in fatti che, per la legge italiana, determinano la perdita della capacità elettorale.

### **Art. 18 – Quorum necessario per la validità del referendum**

1. La consultazione referendaria è valida e la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

### **Art. 19 - Disciplina delle votazioni e insediamento dei seggi**

1. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto.

2. Il voto viene espresso attraverso apposita scheda di carta su cui è stampato integralmente il quesito referendario.

3. Nel caso di votazione su più quesiti referendari, per ogni referendum deve essere predisposta una scheda apposita di colore diverso.

4. Le schede ed il materiale necessario per lo svolgimento del referendum sono forniti dal Comune.

5. Le schede devono contenere il quesito, letteralmente riprodotto a caratteri leggibili.

6. L'elettore vota tracciando, sulla scheda, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di Domenica dalle ore 8 (otto) alle ore 22 (ventidue).

8. Le operazioni preliminari hanno inizio alle ore 16 (sedici) del giorno precedente quello fissato per la consultazione, al fine di ricevere il materiale necessario, compresa la lista degli elettori iscritti alla sezione e procedere all'autenticazione delle schede.

9. A cura dell'Ufficio elettorale saranno, inoltre, predisposte apposite istruzioni operative onde agevolare il compito degli addetti ai seggi.

10. Per la validità delle operazioni elettorali, il seggio deve, in ogni momento, registrare la presenza di almeno due dei suoi membri.

11. Gli elettori vengono identificati attraverso la tessera elettorale e un documento di identità valido.

### **Art. 20 - Seggi referendari**

1. Il luogo ed il numero dei seggi referendari vengono individuati dal Sindaco con proprio decreto, sentito il parere della Commissione Elettorale Comunale.

2. Il Sindaco può stabilire una quantità diversa di sezioni elettorali, rispetto a quella esistente, attraverso il loro accorpamento.

3. Il Sindaco potrà decidere se avvalersi, per i seggi, degli edifici scolastici situati nel territorio comunale o di locali di proprietà comunale (biblioteca, palestra, sede municipale, ecc...).

4. Ciascun seggio è composto da un Responsabile e da un numero di dipendenti comunali (uno dei quali, a scelta del Responsabile del seggio, assume le funzioni di Vice Responsabile del seggio), idoneo ad espletare le operazioni di voto, nominati con decreto dal Sindaco.

5. Il Responsabile del seggio assicura il corretto svolgimento del procedimento referendario, garantendo la tutela della riservatezza e la non identificazione del voto.

6. Il Vice Responsabile di seggio assume le veci del Responsabile di seggio in caso di sua assenza o impedimento.

7. Il Responsabile di seggio al quale è assegnato il luogo di cura (con meno di cento posti letto), d'intesa con il Sindaco, prende accordi con la direzione del luogo di cura interessato per determinare l'ora in cui l'ufficio distaccato del seggio può recarsi a raccogliere il voto dei soli elettori residenti ivi degenti.

## **Art. 21 - Il Responsabile referendario**

1. Il Segretario comunale assume le funzioni di Responsabile referendario. Sovrintende e coordina tutte le fasi del procedimento medesimo in collaborazione con i settori interessati.

2. In particolare, il Segretario comunale assegna il personale comunale ai seggi per garantire la regolarità delle operazioni elettorali e predispone le misure opportune per garantire la sorveglianza dei seggi, anche a mezzo della Polizia municipale.

## **Art. 22 - Operazioni di scrutinio**

1. Il Responsabile referendario, al termine delle operazioni di voto, accerta il numero dei votanti.

2. Le operazioni di scrutinio seguono immediatamente la chiusura dei seggi e proseguiranno fino alla sua conclusione.

3. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto, dal Responsabile del seggio e da coloro che abbiano svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi al Responsabile referendario.

4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, i rappresentanti dei gruppi consiliari e del Comitato promotore, designati rispettivamente dai Capigruppo consiliari e dal Referente del Comitato promotore.

## **Art. 23 - Verifica dei risultati**

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi, il Responsabile referendario, avvalendosi di almeno due dipendenti comunali dallo stesso individuati purché non facenti parte del seggio, procede alla verifica dei risultati.

2. Delle operazioni di cui al comma precedente è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso la Segreteria comunale ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum.

3. Il Responsabile referendario trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio, presentati, prima della proclamazione dei risultati, a sé medesimo o al Responsabile del seggio.

4. Il Sindaco giudica della fondatezza e della rilevanza dei reclami, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di un parere consultivo della Prefettura territorialmente competente, e proclama il risultato della consultazione, assicurandone la più ampia diffusione, tramite i

più idonei canali di comunicazione, affinché tutta la cittadinanza possa esserne debitamente informata.

5. Contro la proclamazione del risultato può essere presentata – entro dieci giorni – motivata istanza di revisione alla Commissione per i referendum, la quale si pronuncia entro i successivi dieci giorni.

6. Qualora la consultazione sia valida, avendo ad essa partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio Comunale – tenuto conto, nella sua autonomia, dell’esito del voto – si pronuncia sull’oggetto del quesito referendario entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, con proprie deliberazioni, decidendo se e come dare attuazione al risultato medesimo.

7. Nel caso in cui, invece, non sia stato raggiunto il quorum previsto per la validità del referendum, il quesito referendario non potrà essere riproposto prima di tre anni.

#### **Art. 24 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capo, in particolare per le operazioni di voto e di scrutinio, nonché per le questioni inerenti l’ordine pubblico, fanno testo le disposizioni in materia di referendum nazionali e le norme vigenti di legge, in quanto applicabili.

#### **Art. 25 – Entrata in vigore, abrogazioni**

1. Il presente Regolamento, dopo l’esecutività del provvedimento di adozione, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio *on line* del Comune di Gussola ed entrerà in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

2. L’efficacia del presente Regolamento può essere anticipata con deliberazione del Consiglio comunale che lo approva e ne dispone l’immediata eseguibilità.

3. L’entrata in vigore del presente Regolamento determinerà l’abrogazione di tutte le altre eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con esso.

4. Copia del presente Regolamento viene trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona.

---

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 46 in data 18 Ottobre 2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Carolina Cappelli

---

---

Publicato all'Albo Pretorio, unitamente alla Deliberazione di approvazione, addì **22 Ottobre 2013**, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Carolina Cappelli

---

---

La Deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva in data **1° Novembre 2013**, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Carolina Cappelli

---

---

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, dello Statuto comunale, il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **5 Novembre 2013** ed entra in vigore dal **21 Novembre 2013**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Carolina Cappelli

---